



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** la nota protocollo n.4380, in data 18/03/2021, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha trasmesso i rilievi batimetrici - a.l.m.m. - del canale di accesso alla darsena di San Leonardo del porto di Venezia, eseguiti in data 03/03/2021, al termine delle attività di escavo;

**VISTE:** le proprie ordinanze n.2/2021, in data 12/01/2021, e n.70/2020 in data 21/08/2020, con le quali è stata regolamentata la navigazione nel canale di accesso alla darsena di San Leonardo del porto di Venezia, in occasione dei lavori di escavo;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.15/2020, in data 13/03/2020, con la quale è stata regolamentata la navigazione nel canale di accesso alla darsena di San Leonardo del porto di Venezia, nel tratto compreso tra la Bocca di porto di Malamocco e la darsena stessa, in deroga a quanto stabilito dalla scheda n.20 allegata all'Ordinanza n.39/2016, in data 06/04/2016, e ss.mm./ii. con la quale sono stati approvati i limiti di pescaggio delle navi – riferiti al medio mare - che richiedono l'accesso al porto di Venezia;

**RITENUTO NECESSARIO:** ripristinare i limiti di pescaggio - a.l.m.m. - di cui alla scheda n.20 dell'Ordinanza n.39/2016 in precedenza richiamata, a seguito dell'attività di escavo e dei rilievi batimetrici eseguiti in data 03/03/2021;

**VISTA:** la Legge 5 marzo 1963, n.366, recante "*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*";

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

**VISTO:** il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

**VISTI:** gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

che dalla data di emissione della presente Ordinanza sono ripristinati i limiti di pescaggio di cui alla scheda n.20 allegata all'Ordinanza n.39/2016 in data 06/12/2016 e ss.mm./ii. di questa Capitaneria di porto.

## **Articolo 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE**  
Amm. Isp. (CP) **Fiero PIZZARI**  
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo  
n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)